

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A07450

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 maggio 2013.

Ripartizione delle somme di cui al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con il quale sono stati dettati interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo che alla lettera a) stabilisce che nel fondo citato confluiscono anche le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità stabilite;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che il 20 maggio 2012 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che il 29 maggio 2012 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;



Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea con l'obiettivo di concedere sovvenzioni per integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per la realizzazione degli interventi di emergenza;

Vista la richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea inoltrata alla Commissione Europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea, con nota dal Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CD/0000199 del 27 luglio 2012;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 3 dicembre 2012 con la quale è stata concessa una sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari ad € 670.192.359,00, per il finanziamento di interventi d'emergenza conseguenti al sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

Visto l'Accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2012 tra l'Unione Europea e la Repubblica italiana con il quale è stata data attuazione alla decisione della Commissione del 3 dicembre 2012;

Tenuto conto del disposto dell'art. 4 del citato Accordo, ove è individuato, quale organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione in rassegna, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto, altresì, delle determinazioni riportate nell'allegato I del citato Accordo, in base alle quali si dispone che le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della sovvenzione siano il Dipartimento della protezione civile e le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Vista la nota 24 dicembre 2012 del Capo del Dipartimento, prot. DPC/REI 85906, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si richiede il trasferimento, sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 74 citato, delle risorse di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, in favore delle Amministrazioni individuate, delle risorse assegnate a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nei limiti delle spese dichiarate da ciascuna dalle citate Amministrazioni nella richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà all'Unione Europea e considerate eleggibili ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse assegnate dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea pari ad € 670.192.359,00 sono ripartite, nei limiti delle spese considerate eleggibili ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, come segue:

a) è assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di € 549.560.750,63, versata sulla contabilità speciale n. 5699, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, intestata al Presidente della Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) è assegnata alla Regione Lombardia la somma di € 37.021.463,36, versata sulla contabilità speciale n. 5713 presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, intestata al Presidente della Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) è assegnata alla Regione Veneto la somma di € 1.610.145,01 e versata sulla contabilità speciale n. 5707, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione Veneto, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

d) è assegnata al Dipartimento della protezione civile la somma di € 82.000.000,00, versata sul conto corrente infruttifero n. 22330 presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 249

13A07423

